

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

#### ART. 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, una Società Cooperativa denominata: ALEKOS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Milano, in Via Giambellino 64.

#### ART. 2

La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

### TITOLO II SCOPO E OGGETTO SOCIALE

#### ART. 3

Scopo della cooperativa è favorire attraverso una rete di scambi personali, economici, culturali, politici, la realizzazione di un ambiente di lavoro con un senso produttivo attento ai valori della relazione, della convivenza, del mutualismo, della solidarietà e dell'ecologia.

La cooperativa si propone di promuovere una federazione di coagenti che lavorano per il medesimo scopo sopraddetto; in particolare si vuole sviluppare al massimo livello la divulgazione di una cultura solidale.

Si propone inoltre di garantire un'indipendenza economica di tutti i soci; una redistribuzione solidale degli utili; la ricerca di nuove forme organizzative del lavoro con forte attenzione alla mobilità degli incarichi; il finanziamento di attività a basso profitto ma ad alto contenuto politico e sociale; tutto ciò nel rispetto dei principi costituzionali e di una democrazia interna.

#### ART. 4

La società ha per oggetto: lo studio e la ricerca intorno la cultura, la storia e le tradizioni dei popoli sia in relazione ai prodotti tipici artigianali sia in relazione ai prodotti biologici e naturali utilizzati da ciascuna popolazione studiata.

La società potrà inoltre, in relazione a detti studi, in via esemplificativa:

- a) formare archivi, anche informatizzati, sulla materia ad uso del pubblico;
- b) realizzare banche dati sull'argomento o comunque censimenti e rilevazioni statistiche di dati in generale;
- c) produrre opuscoli e libri inerenti i risultati delle ricerche e degli studi effettuati;
- d) promuovere e commercializzare i prodotti tipici artigianali propri dei popoli studiati;
- e) utilizzare prodotti biologici e naturali provenienti dalle popolazioni studiate, quali pitture, tinte e colori, per la ristrutturazione di ambientazioni interne ed esterne;
- f) proporre percorsi di animazione nelle scuole o altrove per i ragazzi per educare al rispetto della natura e della diversità culturale tra i vari popoli;
- g) creare un luogo di incontro per dibattiti, seminari e conferenze per la divulgazione degli studi effettuati.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, creditizia, di garanzia, di avallo e fidejussione consentite dalla legge, come pure assumere partecipazioni in società ed enti anche non cooperativistici, che svolgono comunque attività connesse o funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

### TITOLO III MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

#### ART. 5 PRESUPPOSTI

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al numero minimo stabilito per legge. Possono essere ammessi come soci i lavoratori di ambo i sessi, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di concorrere alla realizzazione dell'oggetto sociale e concordino con gli scopi sociali, compresi elementi tecnici ed amministrativi in misura non superiore ai limiti fissati per legge. Possono essere Soci Enti, persone giuridiche od associazioni che non abbiano scopo di lucro e che possano dare un utile contributo alla realizzazione dello scopo e dell'oggetto sociale.

#### ART. 6 CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Non possono essere soci coloro che perseguono fini contrastanti con gli scopi sociali di cui all'art. 3 della Cooperativa o esercitano un'attività identica o affine a quella dell'oggetto sociale di cui all'art. 4, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti con una maggioranza dei 2/3 (due terzi). In caso di diniego il Consiglio emetterà un provvedimento motivato.

#### ART. 7 AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione un'adomanda contenente i propri dati anagrafici, l'attività svolta e le quote sociali che intende sottoscrivere. Se trattasi di ente o società, la domanda deve contenere la ragione sociale, dati propri identificativi, attività svolta, quote sociali che intende sottoscrivere ed il nome del legale rappresentante qualora fosse diverso dal Presidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione motivando l'eventuale rigetto. Le delibere di ammissione diventeranno operative solo dopo il versamento di cui all'art.8 ed annotate sul Libro Soci. Trascorso un mese senza che siano stati effettuati i dovuti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

#### ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono obbligati a:

- a) versare la quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16;

- b) versare immediatamente la tassa di ammissione se prevista e nell'entità deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- d) partecipare direttamente o seguire attivamente l'attività della cooperativa, a seconda delle proprie capacità e professionalità o necessità della stessa.

#### ART. 9 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, o scioglimento della Cooperativa, come previsto dal Codice Civile.

#### ART. 10 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio il quale per motivi di salute non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi a norma del presente Statuto o di legge, che legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

#### ART. 11 DECADENZA

La decadenza è pronunciata da Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6, di quelli in possesso di requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo che l'Assemblea ordinaria deliberi di escludere codesti Soci dalla decadenza, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto

#### ART. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2286 e 1455 c.c.), nei confronti del socio:

- a) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque titolo verso la società purché ciò comporti gravi inadempienze;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 11.

#### ART. 13 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della quota capitale da essi effettivamente versata, calcolata sulla base del bilancio d'esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e comunque, in misura non superiore al valore nominale secondo le disposizioni del Codice Civile. Tale rimborso avrà luogo nei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino a decorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i Soci. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, caso per caso, tempi di restrizione più brevi.

#### ART. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del Socio, gli eredi, legalmente documentati, hanno diritto al rimborso della quota in misura, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13.

### TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI

#### ART. 15 PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore a Lit. 200 000 e non superiore ai limiti di legge
- b) dalle riserve legali e straordinarie, formate in sede di approvazione del bilancio dell'Assemblea, con l'aggiunta di tutte le eventuali quote di ammissione o del capitale non rimborsato ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti e delle eventuali tasse di ammissione;
- c) da ogni altro fondo costituito a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale di miglioramento culturale, ricreazione, propaganda della cooperativa ed a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

#### ART. 16 QUOTE: VERSAMENTO

Le quote sottoscritte dovranno di norma essere versate all'atto della sottoscrizione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, caso per caso, termini di versamento differenti.

#### ART. 17 QUOTE

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né cedute a terzi, né a Soci con effetto verso la società senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 18 INDIVISIBILITA'

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto non è mai ripartibile tra i soci.

#### ART. 19 BILANCIO

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione, presentato all'Assemblea entro 4 (quattro) mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 6 (sei) mesi, successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il residuo risultante dal bilancio sarà destinato come segue:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) il 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;
- c) a fondi mutualistici e sociali secondo le deliberazioni dell'assemblea come previsto nell'art. 15 punto c);
- d) a fondo di riserva straordinaria;
- e) ad altra destinazione di volta in volta deliberata.

## TITOLO V ASSEMBLEE

### ART. 20 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o anche altrove mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da spedirsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

### ART. 21 ASSEMBLEA: COMPITI

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno col compito di:

1. approvare il bilancio;
2. procedere alla nomina delle cariche sociali;
3. determinare la misura di eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai giudici;
4. approvare i regolamenti;
5. deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea si riunisce quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### ART. 22 ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

### ART. 23 ASSEMBLEA: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, con diritto di voto, mediante delega scritta e comunque nei limiti della legge. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

### ART. 24 ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente della Cooperativa o, in sua assenza dal Vice Presidente; in loro assenza da un socio eletto dalla Assemblea stessa. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

## TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 25 AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre consiglieri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio così nominato resta in carica per un massimo di tre anni, secondo le decisioni di volta in volta presa dall'Assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente se non ha già provveduto all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere Comitati tecnici-esecutivi o nominare Direttori determinandone i poteri nella delibera di delega.

### ART. 26 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga utile e vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervengano la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a

mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione, come anche quelli che perdono la qualità di socio.

#### ART. 27 POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Cooperativa, salvo quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea. all'Assemblea.

#### ART. 28 PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giudizio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un membro del Consiglio, nonché ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### ART. 29 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e scelti anche tra i soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio esplica le funzioni attribuitegli dalla legge. Per la sua attività ispettiva, almeno trimestrale, ha l'obbligo della compilazione del verbale da trascrivere nell'apposito libro. I sindaci effettivi possono effettuare anche singolarmente ispezioni compilando il regolare verbale.

### TITOLO VII SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 30 REGOLAMENTI INTERNI

Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale. Una volta redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere dallo stesso presentati all'Assemblea per l'approvazione.

#### ART. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra società e soci che sorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti. Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrio, uno nominato dalla controparte (la società o il socio nel caso di controversia tra soci), e il terzo nominato dagli altri due arbitri oppure in caso di disaccordo dal Pretore di Milano su richiesta della parte più diligente. Il collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura, quale mandatario delle parti anche a maggioranza, insindacabilmente.

#### ART. 32 SCIoglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### ART. 33 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs C.P.S. 14 dicembre 1947 n 1577, cui la cooperativa aderisce, in difetto di adesione al Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale.

#### ART. 34

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 18-33 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

#### ART. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.